

Regolamento per l'accesso nelle Aree non Vocate in caccia di Selezione per la specie Cinghiale

Art.1

Finalità e principi

Il presente regolamento disciplina l'accesso nel comprensorio non vocato dell'ATC LIVORNO, per a caccia di selezione al cinghiale, nel rispetto della **Legge Obiettivo n° 10 del 9 febbraio 2016 per la gestione degli ungulati in Toscana, modifiche alla L.R. n. 3/1994.**

Il regolamento si pone altresì l'obbiettivo

- Di garantire il massimo risultato richiesto dalla Legge Obiettivo.
- Di garantire al mondo agricolo, il massimo contenimento dei danni alle produzioni agricole.
- Di garantire al cacciatore di selezione, la possibilità di utilizzare tutto il territorio non vocato gestito dall'ATC.

Art. 2

Esercizio della Caccia di selezione

1. In linea con gli scopi e le finalità previste dall'art. 1 del presente regolamento, il comprensorio non vocato della Provincia di Livorno viene suddiviso in distretti, all'interno dei quali saranno individuati i settori di prelievo, come prevede la Legge Obiettivo. (Art.4 comma 6 L.R. 10/2016). La determinazione dei distretti sarà a cura dell'ATC, sentito il parere dei tecnici.

I settori di prelievo non potranno avere una dimensioni superiore a 40 ha.

I settori di prelievo sono quelli riportati all'allegato (1) del presente regolamento e potranno avere, attivati all'interno, più punti sparo in funzione della densità di popolazione degli ungulati accertati. L'elenco dei settori di prelievo come descritto all'allegato (1) potrà, a richiesta di un terzo dei componenti il Comitato di Gestione ATC, essere modificato e integrato. Ciascun distretto verrà monitorato e verificato circa l'efficacia dell'azione di prelievo; nel caso di non raggiungimento dell'obiettivo, l'ATC attiverà le procedure ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 3/1994.

Ogni cacciatore selettore potrà iscriversi ad un solo distretto e avrà diritto ad esercitare la caccia di selezione esclusivamente se iscritto al Registro Regionale dei cacciatori di selezione ed in possesso di specifica autorizzazione all'esercizio della caccia di selezione. La caccia di selezione è consentita, nei tempi previsti dal CV nella forma dell'aspetto, da appostamento o punti di tiro collocati a terra o su altana. All'interno di ciascun settore di prelievo il cacciatore dovrà accedervi obbligatoriamente con l'arma scarica ed in custodia.

2. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con i mezzi previsti dall'art. 4 comma 5 della legge regionale 10/2016 e ai sensi dello stesso articolo 4 comma 8, ai fini della sicurezza, devono essere indossati indumenti ad alta visibilità.
3. L'ATC provvederà a nominare un responsabile e due collaboratori, per ciascun distretto di gestione per la caccia di selezione al cinghiale, auspicando che almeno uno sia un rappresentante degli agricoltori abilitato alla caccia di selezione, che in armonia con le disposizioni impartite dal comitato di gestione dell'ATC provvederà a coordinare l'attività di prelievo all'interno dell'unità di gestione
4. Ad ogni distretto potranno iscriversi tutti i cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.
5. L'ATC, nel definire i settori di prelievo, individuerà delle aree adiacenti alle zone vocate, di dimensioni variabili a seconda della conformazione territoriale, ricomprese nelle zone non vocate, nelle quali possono accedervi prioritariamente i cacciatori iscritti alla squadra di caccia al cinghiale in battuta, che opera nell'area vocata prospiciente.
6. Qualora i risultati ottenuti dall'attività di caccia di selezione in quest'area di competenza non siano apprezzabili o non adeguati, l'ATC potrà consentire l'accesso a tutti coloro in possesso di abilitazione iscritti al distretto, o incentivare l'azione di controllo tramite l'art. 37.
7. L'agricoltore abilitato alla caccia di selezione potrà iscriversi in ciascun distretto in cui ricadono i terreni di proprietà o in conduzione. All'atto dell'iscrizione dovranno essere documentati gli eventuali titoli di possesso e conduzione dei terreni interessati. I cacciatori abilitati dovranno inviare all'ATC specifica domanda di iscrizione, redatta su modello predisposto dall'ATC. Alla domanda di iscrizione, per coloro i quali è richiesto per legge, dovrà essere allagato il certificato che attesti il superamento della prova di tiro.

Art. 3

Capi in abbattimento

1. I capi in abbattimento nelle aree non vocate seguiranno un piano di prelievo selettivo "a scalare" definito annualmente dalla Regione.

Art. 4

Attività di gestione del Distretto – Esercizio del prelievo di selezione

1. Ciascun selettore autorizzato all'attività di prelievo è tenuto, prima di recarsi al settore scelto, ad effettuare obbligatoriamente la tele prenotazione.
2. La tele prenotazione dovrà essere effettuata al massimo 24 ore prima dell'uscita.
L'ATC si riserva la facoltà di attivare blocchi di prenotazione, per uno o più settori di prelievo, in caso vengano ravvisate situazioni anomale, tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi.
3. L'agricoltore abilitato alla caccia di selezione al cinghiale può intervenire, senza limite alcuno, nel settore in cui ricade il proprio terreno, anche se ricadente nell'area prospiciente a quella vocata, ancorché non iscritto alla squadra per la caccia in battuta.
4. Nell'ottica di una stretta collaborazione tra agricoltori e cacciatori, con l'obiettivo di accorciare i tempi di intervento, nel caso in cui l'agricoltore rilevi nei propri terreni danni alle

colture, o accerti la presenza di ungulati da far sopporre un imminente danno, potrà contattare gli uffici dell'ATC e il responsabile del distretto al fine di richiedere un intervento immediato per la messa in sicurezza di tali coltivazioni. Sia mediante l'esercizio dell'attività di prelievo che attraverso la realizzazione di opere di prevenzione specifiche.

5. In caso di smarrimento dei contrassegni inamovibili, il selecontrollore dovrà darne comunicazione scritta, via fax o mail all'ATC entro le successive 24 ore. Il selecontrollore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente i contrassegni dall'ATC.
6. In caso di abbattimento il selecontrollore è tenuto a riempire la scheda biometrica in ogni sua parte e consegnarla (direttamente tramite fax o scannerizzata via mail) all'ATC, entro 48 ore dall'avvenuto abbattimento.
7. Il selecontrollore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare le colture e la costruzione dell'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo.

Art. 5

Attività di prelievo

- 1 Il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate, è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di garantire un corretto esercizio dell'attività di prelievo a tutela e salvaguardia di tutti i soggetti fruitori a vario titolo delle aree non vocate, l'ATC potrà sospendere l'esercizio venatorio in alcuni settori di prelievo.
- 2 In caso di sovrapposizione tra caccia di selezione al Cinghiale e caccia di selezione al Capriolo, sarà data priorità alla caccia di selezione al Capriolo.
- 3 la caccia di selezione al cinghiale sarà sospesa durante il periodo di caccia in battuta o in forma singola prevista dal CV.

Art. 6

Recupero capi feriti

1. Il recupero del capo ferito può avvenire tramite l'impiego di cani da traccia.
2. L'impiego del cane da traccia è regolamentato dalle norme in materia.

Art. 7

Tele prenotazione

Sarà allegato al presente regolamento il modello con le indicazioni per la teleprenotazione.

Art. 8

Efficacia del regolamento

Il presente regolamento avrà la sua efficacia dalla data di approvazione al 31 marzo 2017.
L'ATC entro il 28 febbraio 2017 raccoglierà le informazioni circa il numero di capi abbattuti, le segnalazioni dei danni arrecati alla produzione agricola, al fine di definire il nuovo regolamento.

Approvato a maggioranza del Comitato di Gestione il 05/07/2016

Nella seduta del Comitato di Gestione del 16 marzo 2017 è stato deliberato, a maggioranza, il rinnovo del presente regolamento fino al 31 Marzo 2018.